



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

VIA CHIODINI, N. 1 - CAP. 28068 - ☎ 0321 869811 - 📠 0321 860643
e-mail: protocollo@comune.romentino.no.it
C.F. 00225920032

Segretario Comunale

DETERMINAZIONE

n. 72

Data 16-11-2020

OGGETTO:

Acquisizione del servizio di cloud saas con trasferimento dati da server di entità inferiore a 40.000 euro. Assunzione impegno di spesa. CIG ZDE2F3F9DA

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di novembre nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. n. 2 in data 31.05.2019, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 in data 18.1.2020 e successive è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

Dato atto che dal 1 gennaio 2016, per effetto della modifica introdotta dal comma 501 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016, all'art. 23ter, comma 3 del DL n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, è ammessa anche per i Comuni inferiori ai 10.000 abitanti, la possibilità di acquisire lavori servizi e forniture, con affidamento diretto entro un valore pari ad €. 40.000, fermi restando gli obblighi di acquisto in CONSIP e MEPA, senza ricorrere alla Centrale Unica di Committenza, che per il Comune di Romentino è rappresentata dalla Provincia di Novara in base alla convenzione approvata dal Consiglio Comunale e sottoscritta successivamente tra le parti;

Premessa l'esigenza di assicurarsi il servizio di cloud saas con trasferimento dei dati dal server per adeguarsi alle disposizioni normative;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- che gli enti locali, ai sensi dell'art. 26 comma 2, della L. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, L. 27 dicembre 2006, n. 296, hanno la facoltà di aderire alle **Convenzioni Consip**; che la facoltà di adesione a

tali convenzioni non li esonera, comunque, dall'obbligo di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- che gli enti locali abbiano l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, Dd.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Preso atto che:

- prima di procedere all'acquisto occorre verificare se sia stata stipulata una Convenzione Consip con oggetto comparabile con le esigenze di approvvigionamento dell'Ente;
- qualora si intenda espletare autonoma procedura di acquisto è tuttavia obbligatorio rispettare i parametri prezzo e qualità delle Convenzioni Consip comparabili, laddove esistenti, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi;

Visto il comma **510** dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016 (L. 27.12.2006) che ha stabilito che le Amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi, solo qualora il bene o il servizio presente in convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, **con autorizzazione specificatamente motivata resa dall'Organo di vertice amministrativo (Giunta Comunale) e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti**

Verificato che non sono attive Convenzioni Consip con oggetto comparabile, con riferimento alle specifiche tecniche e alle condizioni economiche, con quello di cui alla presente procedura;

Preso atto inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006, n. 296, gli Enti locali **sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)** ovvero ad altri mercati elettronici ovvero tramite sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

Visto che, a seguito di consultazione del MEPA di Consip si è accertato che la fornitura non è disponibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA www.acquistinretepa.it);

Visto: l'articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che possono essere affidati direttamente lavori servizi, forniture per importi inferiori ad €. 40.000, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto che:

- il valore stimato per l'attivazione del cloud è pari ad €. **490,00** oltre IVA 22% annuale, prevedendo, con decorrenza 01.01.2021 un contratto di assistenza annuale pari ad €. 1.000,00 + IVA 22%;
- non trattasi di artificioso frazionamento al fine di evadere la normativa vigente

Ritenuto pertanto possibile procedere all'affidamento diretto, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad €. 40.000 (I.V.A. esclusa), individuato dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, quale limite di valore per affidamento diretto, con richiesta di un solo preventivo;

Visto che:

- la ditta Halley Informatica srl è stata invitata a presentare preventivo di offerta e che la stessa Società ha presentato il proprio preventivo in data 16.11.2020 Prot. 10565;
- tale preventivo è stato oggetto di analisi istruttoria che ha permesso di rilevarne che tale preventivo è congruo con i parametri di qualità/prezzo richiesti dall'Amministrazione e con i valori medi di mercato;

- tali elementi consentono di valutare il preventivo della Ditta Halley Informatica srl come conveniente sotto il profilo qualitativo ed vantaggioso in relazione all'attivazione di cloud saas con trasferimento dei dati dal server e relativa assistenza annuale e che è in grado di soddisfare e rispondere alle esigenze dell'Ente;

Ritenuto inoltre di poter affidare direttamente il servizio in parola alla ditta Halley Informatica srl in quanto:

- trattasi di ditta che, per competenza ed esperienza dimostrata, presenta il dovuto livello di specializzazione necessario all'effettuazione del servizio;
- si è dimostrata disponibile ad eseguire l'acquisizione del servizio alle condizioni ritenute congrue dal Responsabile del procedimento;

Considerato, pertanto che risulta possibile affidare direttamente alla Ditta Halley Informatica srl di Matelica l'attivazione di cloud saas con trasferimento dei dati dal server e la manutenzione annuale dello stesso per un costo di attivazione di €. 490,00 + IVA e un costo di manutenzione annuale di €. 1.000,00 con decorrenza 01.01.2021;

Verificato inoltre che non sono stati riscontrati rischi da interferenze e pertanto non si è provveduto a redigere il DUVRI;

Dato atto che non è stato chiesto il CUP in quanto in quanto non trattasi di progetto di investimento pubblico (articolo 11, legge n. 3/2003), né di intervento finanziato, anche parzialmente, con fondi comunitari;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse con i Soggetti interessati dal presente procedimento, per l'adozione del presente provvedimento, come previsto al paragrafo 3.5.2 del Piano anticorruzione comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D. Lgs.. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs 18.4.2016, n. 50;

DETERMINA

1. di acquisire ai sensi dell'articolo 36, comma 2 , lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e per le motivazioni espresse in premessa, mediante affidamento diretto l'attivazione di cloud saas con trasferimento dei dati dal server alla Ditta Halley Informatica srl con sede in via Circonvallazione 131 62024 Matelica (MC), C.F./P. IVA 00384350435, per un importo (IVA esclusa) di euro 490,00 ed una canone di manutenzione annuo di €. 1.000,00 dal 01.01.2021 e alle condizioni contenute nell'offerta allegata;
2. di dare atto che non sono stati riscontrati rischi da interferenze e pertanto non si è provveduto a redigere il DUVRI;
- 3 di stabilire che l'accordo con la Ditta, avrà forma scritta di scrittura privata non autenticata;
- 4 di stabilire che la Ditta fornitrice, come sopra rappresentata,;
 - assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.
 - si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);
 - si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Novara, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad

- eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
- accetta che:
 - a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
 - b) nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”;
 - c) si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
- 5 di dare atto del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi ed in particolare dell'articolo 26 della legge n. 488/1999, dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 1 DL 95/2012, convertito nella L. 7.8.2012, n. 135 - **(Procedure di acquisto CONSIP SpA)**;
- 6 di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di €. 1.817,80 IVA compresa per l'attivazione di cloud saas con trasferimento dei dati dal server e per il servizio di manutenzione annuale, a favore di Halley Informatica srl imputando la somma di €. 597,80 al Cap. 1053/1, macroaggregato 0108103, piano dei conti finanziario 1.03.02.19.000 (Imp. 576) dell'esercizio finanziario 2020 e la somma di €. 1.220,00 al Cap. 1053/1 (Imp. 576) dell'esercizio finanziario 2021;
- 7 di dare atto che l'obbligazione assunta con l'impegno di spesa sopra indicato è esigibile per €. 597,80 nell'esercizio 2020 in quanto il pagamento è previsto entro l'anno 2020 e per €. 1.220,00 nell'esercizio 2021 in quanto pagamento è previsto entro l'anno 2021;
- 8 di dare inoltre atto che il pagamento conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 9 di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il sottoscritto Responsabile del Servizio;
- 10 di dare atto che la liquidazione e il pagamento della fattura emessa saranno in ogni caso subordinati alla sussistenza di DURC regolare;
- 11 *DI DARE ATTO CHE* In relazione a quanto disposto dagli articoli 37 del D. Lgs. n. 14.03.2013, n. 33 si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui alle citate disposizioni e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nelle apposite sezioni dell'“*Amministrazione Trasparente*”;
- 12 di comunicare alla Ditta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Attilia Dott.ssa Togna

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.